

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3735

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(NATALI)

Riordinamento della previdenza marinara

Seduta del 20 gennaio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge si propone di risolvere organicamente il problema ormai indifferibile della riforma della previdenza marinara che, per la sua struttura tecnico-finanziaria e per il congegno di calcolo delle prestazioni, non è più rispondente alle esigenze di protezione previdenziale dei lavoratori del mare.

Presupposti e linee del provvedimento.

I mali che affliggono la previdenza marinara sono annosi e ben noti.

Il primo e fondamentale è costituito dal rapporto fra unità attive e pensionati.

Infatti, di fronte alla massa dei pensionati, pari a circa 40.000 unità, che segue un regolare andamento ascendente, si pone il numero del tutto insufficiente, ai fini del finanziamento delle prestazioni, di 60.000 posti di lavoro. Tale rapporto, inoltre, denota la tendenza a variare in danno dei lavoratori del mare, a causa del graduale ammodernamento del naviglio e delle strutture amministrative delle imprese marittime, che richiedono, proporzionalmente, un sempre minore impiego di personale.

La situazione denunciata minaccia seriamente le possibilità di ulteriore funzionamento della Cassa nazionale della previdenza

marinara, in quanto continui ed eccessivi inasprimenti delle aliquote contributive per fronteggiare il crescente fabbisogno delle due gestioni della Cassa medesima per l'erogazione delle prestazioni, risulterebbero insostenibili per i lavoratori e per le imprese.

Ciò è confermato dal *deficit* di oltre 20 miliardi determinatosi nella Cassa, che con il suo incremento annuale di circa tre miliardi annui denota l'incapacità delle categorie interessate di sopportare gli oneri relativi.

In relazione a quanto fin qui esposto, appare intuitivo quali problemi di ardua soluzione prospettati ogni iniziativa tendente al miglioramento delle pensioni marittime.

* * *

In materia di calcolo delle prestazioni il vigente ordinamento della Cassa nazionale della previdenza marinara presenta i seguenti inconvenienti:

a) *Gestione marittimi:*

La pensione viene calcolata in ragione di un trentesimo della media delle migliori competenze percepite dal marittimo in un triennio di navigazione, per ogni anno di servizio prestato, fino ad un massimo di trenta trentesimi di detta media.

Tale congegno di calcolo determina una notevole sperequazione fra i lavoratori addetti al naviglio maggiore e quelli che prestano servizio sulle navi minori, non giustificata neppure sul piano di una aperta mutualità. Questi ultimi, infatti, sogliono trasferirsi sulle navi maggiori solo per il tempo strettamente indispensabile ad ottenere una pensione rapportata alle competenze, di importo superiore, vigenti per gli equipaggi delle navi medesime.

Pertanto, i marittimi addetti al naviglio minore, pur avendo contribuito per quasi tutta la durata della loro vita lavorativa in misura ridotta, sulla base delle competenze percepite nel settore, all'atto del pensionamento riescono a realizzare pensioni sproporzionate rispetto al loro apporto contributivo, con danno dei marittimi delle navi maggiori chiamati a sopportare l'onere che tale fenomeno comporta.

b) *Gestione speciale:*

La pensione ed i contributi sono calcolati sulla base di un massimale di retribuzione (2.080.000 lire annue) che può essere raggiun-

to da tutto il personale iscritto in tale Gestione senza distinzione di qualifica o di grado.

Ciò comporta, da una parte, un minore introito contributivo per effetto della limitazione inerente alla imposizione del massimale predetto e, per altro verso, un appiattimento delle prestazioni, non differenziate dalle varie posizioni di servizio raggiunte dagli interessati all'atto del collocamento a riposo.

Nella gestione in argomento si verifica, inoltre, una situazione di sperequazione fra il personale amministrativo e quello di stato maggiore navigante.

Infatti, i contributi versati per il personale di stato maggiore navigante alla Gestione speciale sono calcolati esclusivamente in ragione della loro trasformazione in rendita, senza alcuna aliquota aggiuntiva da destinare alla mutualità degli iscritti alla Gestione medesima ed in particolare alla rivalutazione della rendita liquidata agli ex appartenenti al personale di stato maggiore predetto.

Da ciò deriva che gli oneri della mutualità della Gestione speciale sono sopportati dal personale amministrativo senza alcun concorso di quello di stato maggiore navigante.

* * *

La Gestione speciale, ai fini di una ristrutturazione, si è presentata di gran lunga più complessa della Gestione marittimi.

Infatti, mentre per la Gestione marittimi è stato possibile trasferire in carico all'assicurazione obbligatoria le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, togliendo, quindi, dall'ordinario costo di gestione l'onere relativo, per la Gestione speciale ciò è stato possibile soltanto per le pensioni a favore del personale amministrativo aventi decorrenza compresa sino al 1° gennaio 1965, mentre, per le rendite liquidate, sia anteriormente, sia posteriormente a tale data a favore del personale di stato maggiore navigante, l'onere relativo risultante dopo la maggioranza delle rendite stesse è restato integralmente a carico della Gestione speciale a causa della impossibilità di un trasferimento secondo criteri analoghi a quelli previsti per il personale amministrativo.

Tutto ciò ha impegnato una rilevante parte del contributo integrativo (10 per cento) previsto nella misura del 16 per cento delle retribuzioni.

Inoltre, sempre per la Gestione speciale, ai fini dell'ammortamento del disavanzo ammontante a 7 miliardi e 200 milioni circa alla entrata in vigore della legge, si è dovuto pre-

vedere un supplemento contributivo provvisorio del 4 per cento per il primo settennio di applicazione della legge; aliquota questa che porterà il contributo globale integrativo al 20 per cento e che consentirà l'ammortamento di appena 2.156 milioni del disavanzo iniziale. In tal modo si rinvia l'ammortamento del debito residuo a disposizioni da stabilirsi con decreto interministeriale, sentiti gli organi amministratori della Gestione in relazione all'effettivo stato finanziario della Gestione medesima e delle esperienze acquisite nel precedente periodo.

In tema di pensionamento è da rilevare che la nuova formula prevista negli articoli 68 e 69 del progetto di legge risulta di per sé meno favorevole di quella in atto, operante tuttavia su di un massimale di lire due milioni e ottanta mila. Tutto ciò potrebbe comportare, per il personale retribuito ad un dipresso nella misura annua anzidetta, una diminuzione del trattamento pensionistico già garantito.

Nella predisposizione delle norme relative non è stata dimenticata tale eventualità e ad essa si è ovviato garantendo in ogni caso un trattamento pensionistico non inferiore a quello derivante dalle norme in atto, aumentato del 20 per cento. È evidente, tuttavia, che tale eventualità può presentarsi soltanto per il personale meno qualificato e delle categorie d'ordine, in quanto per le altre categorie retribuite oltre l'anzidetta misura, torna ad avere rilevanza la retribuzione effettiva, sia pure contenuta transitoriamente, sino al 31 dicembre 1973, nei limiti massimi previsti dal penultimo comma dell'articolo 67 della presente legge.

Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione delle nuove norme sulla determinazione della pensione in relazione alla retribuzione, sia pure contenuto provvisoriamente nei massimali previsti dall'articolo suddetto, consente agli interessati di conseguire una prestazione di gran lunga superiore a quella già in atto e nello stesso tempo consente di armonizzare equamente le prestazioni alle retribuzioni percepite dagli interessati, in attesa di poter pervenire alla eliminazione totale del massimale, contando sulla naturale lievitazione dei salari e sul graduale approssimarsi del regime di equilibrio della Gestione mediante l'intervento dell'assicurazione obbligatoria.

* * *

Il Governo, in presenza della situazione determinatasi nella Cassa nazionale della previdenza marinara non ha potuto, finora,

procedere con interventi organici e risolutori, se pur necessari, limitandosi a qualche intervento parziale e sporadico nel settore delle prestazioni.

Si citano, al riguardo, la legge 12 ottobre 1960 n. 1183, che ha apportato miglioramenti alle pensioni del settore e la legge 26 luglio 1965, n. 968, con cui è stato concesso un assegno *una tantum* ai pensionati marittimi.

Pertanto, perdurando nella sua interezza il problema di fondo alla cui soluzione non si potrebbe pervenire con provvedimenti parziali la cui adozione si manifesta, oltretutto, problematica, il Governo ha ritenuto di dover rivedere alla base la struttura della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Strumento idoneo a tale scopo si è ravvisata la trasformazione della forma di previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In determinati casi (personale delle navi traghetti dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera) l'assicurazione gestita dalla Cassa predetta mantiene, tuttavia, le sue caratteristiche di forma previdenziale sostitutiva dell'assicurazione generale medesima.

La revisione strutturale della Cassa permette di armonizzare il provvedimento con i più recenti indirizzi di politica previdenziale espressi, in materia, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di collocare la nuova disciplina nella prospettiva di evoluzione verso la sicurezza sociale, che ha avuto la sua prima positiva manifestazione con la legge 21 luglio 1965, n. 903.

Pertanto, l'inserimento della categoria dei lavoratori del mare nel più vasto ambito mutualistico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, consente, ai lavoratori medesimi, di fruire, fra l'altro, delle provvidenze quali la pensione sociale e le altre adottate con la citata legge n. 903 del 1965.

Un punto di fondamentale importanza nell'impostazione del provvedimento risiede nella ricezione integrale dei principi vigenti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di incidenza contributiva.

Infatti, mentre attualmente per la Gestione marittimi e per la Gestione speciale della Cassa nazionale della previdenza marinara i contributi sono calcolati, rispettivamente, su competenze convenzionali e su

massimali retributivi, la nuova disciplina commisura i contributi sull'intera retribuzione percepita dal lavoratore.

In materia di prestazioni, il disegno di legge innova profondamente sul sistema vigente. Ciò in quanto l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico dei lavoratori del mare, costituito dalla somma fra il trattamento garantito dall'assicurazione generale obbligatoria e quello che fa carico alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, viene riportato, di norma, non più a competenze o massimali retributivi, ma alle retribuzioni effettive riferibili al lavoratore in servizio, alla data del pensionamento.

Tale congegno di calcolo, per effetto di una più stretta correlazione delle pensioni con le retribuzioni effettive, comporterà un sensibile aumento delle pensioni medesime.

Le innovazioni introdotte in materia di prestazioni nelle due Gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono volte ad eliminare gli inconvenienti insiti nella scarsa correlazione fra le pensioni marittime ed i contributi versati e nella esclusione, dalla mutualità della Gestione speciale, del personale di stato maggiore navigante.

La materia delle prestazioni pone in particolare risalto la portata sociale del provvedimento le cui linee fondamentali, per quanto fin qui esposto, si identificano nei seguenti punti:

1) trasformazione della forma di previdenza gestita dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In determinati casi detta forma mantiene, tuttavia, le caratteristiche di assicurazione sostitutiva di quella generale;

2) inserimento dei lavoratori iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con la conseguente loro ammissione a fruire della pensione sociale, dei trattamenti minimi, del trattamento di reversibilità nelle misure previste nonchè degli altri istituti vigenti nella assicurazione generale predetta;

3) commisurazione dei contributi previdenziali sulla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore soggetto alla assicurazione;

4) trattamento pensionistico complessivo rapportato alla retribuzione effettiva riferibile al lavoratore alla data del pensionamento: a) in relazione alle qualifiche rivestite nel corso dell'attività lavorativa ed al genere

della nave e della navigazione (Gestione marittimi) ovvero: b) in relazione alle qualifiche ed al grado rivestito nell'ultimo triennio di servizio (Gestione speciale);

5) aumento generale delle prestazioni in essere, nonchè di quelle di nuova costituzione in relazione al nuovo sistema di calcolo delle prestazioni sopra illustrato;

6) eliminazione delle sperequazioni esistenti nel sistema tecnico assicurativo della Gestione speciale.

Non si esclude che il provvedimento comporti un appesantimento degli attuali oneri per le categorie interessate.

È da rilevare, peraltro, che detti oneri sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli previsti, se non fosse stata attuata la trasformazione tecnica della previdenza marinara da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'incremento di oneri che la Gestione di quest'ultima assicurazione dovrà sopportare in relazione alla nuova disciplina, valutabili in circa 4 miliardi annui, avrà, tuttavia, carattere transitorio, per effetto della graduale eliminazione delle posizioni pensionistiche costituite nell'assicurazione medesima a norma del provvedimento.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

* * *

Il disegno di legge è costituito da una parte generale e da tre titoli.

La parte generale riguarda i nuovi scopi della Cassa nazionale di previdenza marinara, dichiarati di previdenza integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed anche sostitutivi, in alcuni casi speciali previsti dalla legge (articolo 1).

L'articolo 2 elenca i poteri del Comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, di cui all'articolo 6 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Il Titolo I, concerne la *Gestione marittimi*.

Esso consta di 9 capi.

Il Capo I riguarda i soggetti protetti.

Anzitutto è affermato per i marittimi l'obbligo della iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in una con la iscrizione alla Gestione marittimi (articolo 3) e, con la disposizione

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

successiva, si stabiliscono le categorie degli iscritti alla Gestione medesima (articolo 4).

Il Capo II tratta delle contribuzioni.

Con l'articolo 5 si offre la definizione della retribuzione assoggettabile a contributo, di cui alle tabelle allegate alla legge. Dette tabelle servono di base per il calcolo dei contributi relativi alle altre assicurazioni sociali cui sono soggetti i lavoratori marittimi.

Particolari modalità di riscossione sono previste per i contributi delle citate assicurazioni ai fini di una uniformazione con quelle in atto per la Gestione marittimi.

La retribuzione prevista dalla tabella G.M./1967 annessa alla presente legge è tenuta presente ai fini delle contribuzioni correnti in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

L'articolo 6, sempre in tema di retribuzione, prevede che le tabelle debbano essere modificate ove intervengano variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti ed accordi nazionali di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, ovvero, qualora si tratti del personale appartenente al corpo equipaggi marittimi, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Le tabelle, secondo la disposizione dell'articolo 6, potranno essere variate soltanto per una volta ogni anno ove, beninteso, ricorrano le suddette condizioni.

Lo stesso articolo, al terzo comma, contiene un richiamo per l'Autorità amministrativa preposta alla variazione delle tabelle, affinché sia garantita l'esatta rispondenza del provvedimento alla effettiva situazione retributiva esistente.

La misura dell'aliquota contributiva è fissata dall'articolo 7, il quale, ne stabilisce altresì le modalità di variazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'articolo citato prevede un'aliquota del 6 per cento in favore della Gestione marittimi, in aggiunta ai contributi che le aziende armatoriali debbono versare all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi delle norme in esame.

L'aliquota integrativa del contributo di assicurazione obbligatoria pari al 6 per cento

è stata determinata in relazione al prevedibile disavanzo della Gestione marittimi e del Fondo assegni complementari al 31 dicembre 1966, all'incirca in lire 18.908 milioni, ed agli ulteriori aggravii previsti dalle disposizioni di legge in esame e, precisamente, anche in relazione:

	MILIONI
a) all'onere degli aumenti concessi alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, a carico della Gestione marittimi dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della legge, secondo la legge 21 luglio 1965, n. 903 (articoli 48 e 49)	11.370
b) al maggiore onere degli aumenti, dalla rispettiva decorrenza e fino alla data d'entrata in vigore della legge, riferibili alle nuove liquidazioni 1965 e 1966 (articolo 46, primo comma)	1.180
c) al Fondo di copertura pensioni esistente al 31 dicembre 1964 nella Gestione marittimi a capitalizzazione, da trasferire all'assicurazione obbligatoria (articolo 51)	1.400
d) ai contributi base da trasferire all'assicurazione obbligatoria per le pensioni di cui al punto b) (articolo 46, secondo comma)	44
e) alla quota da accantonare nella speciale riserva del Fondo integrativo Gestione marittimi (articolo 56)	1.000
f) al valore di copertura del maggiore onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla miglioramento delle pensioni trasferibili, aventi decorrenza anteriore alla istituzione delle nuove competenze del 1° giugno 1957 (articolo 47)	12.363
g) contributi da trasferire alla Gestione speciale del personale navigante in attività di servizio (articolo 60)	2.000
Totale del disavanzo da ammortizzare comprensivo del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1966 per lire 18.908 milioni	48.265

L'aliquota del 6 per cento fissata dall'articolo 7 del disegno di legge, consente l'ammortamento del disavanzo nel primo settennio di applicazione delle nuove norme (1967-1973)

per un importo totale di lire 24.825 milioni, così come appresso specificato:

1967	4.848	milioni
1968	4.616	»
1969	4.294	»
1970	3.747	»
1971	3.136	»
1972	2.457	»
1973	1.727	»

in corrispondenza delle rate di ammortamento esplicitamente previste nell'articolo 57 del disegno di legge.

L'ammortamento del residuo importo è rimesso, per la misura delle rate e per le relative modalità, ad apposito decreto ministeriale, tenuto conto della situazione di consuntivo concernente tutti gli elementi suindicati nonché dei versamenti effettuati.

Con la stessa aliquota si farà fronte, altresì, sempre per il settennio 1967-1973, agli oneri ordinari di esercizio della Gestione marittimi.

L'ammontare annuo delle retribuzioni da tenersi presente nel periodo indicato non raggiunge mediamente i 100 miliardi di lire.

Tale importo assicura, sul piano integrativo, un equilibrio sopportabile per l'armamento e i lavoratori, anche nell'attuale momento non favorevole per i traffici marittimi.

L'articolo 8 prevede la corresponsione ai superstiti dell'iscritto, che muoia prima di conseguire il diritto a pensione, di una indennità pari ai contributi versati nella Gestione marittimi in favore del *dante causa*, comprensiva della indennità per morte di cui alle norme della assicurazione obbligatoria.

Il Capo III tratta delle contribuzioni figurative e in particolare del riconoscimento del servizio militare, disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 28 del testo unico di previdenza marinara e tratta della equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.

L'articolo contiene precisazioni relative al riconoscimento del servizio militare prestato da volontario.

L'articolo 10 tratta della doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra e, sostituendo l'articolo 29 del testo unico di previdenza marinara, precisa che, ove il marittimo sia stato assicurato per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi oggetto del riconoscimento, i periodi stessi sono riconosciuti per una sola volta oltre quelli di effettiva contribuzione.

L'articolo 11, che sostituisce l'articolo 31 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, concerne il computo del servizio militare compiuto a terra nella guerra 1940-1945.

Il Capo IV tratta delle prestazioni.

L'articolo 12 enuncia il carattere integrativo della Gestione marittimi verso l'assicurazione obbligatoria, sino a concorrenza dell'importo pensionistico, di cui alla presente legge, salvo le eccezioni enunciate dall'articolo stesso.

L'articolo 13 definisce la misura della pensione annua nella somma di tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore a sei mesi.

La retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere, vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione, riferite alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione e al genere della nave e della navigazione.

La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Le maggiorazioni per i familiari a carico e i trattamenti minimi sono disciplinati dalle norme sull'assicurazione obbligatoria.

Lo stesso articolo garantisce che l'importo della nuova pensione non sia inferiore al trattamento calcolato con le precedenti norme, aumentato del 20 per cento, né inferiore alla metà della retribuzione pensionabile, allorché la pensione sia liquidata per infortunio occorso mentre il marittimo era imbarcato o per malattia contratta per causa di servizio.

La pensione è ripartita in 13 quote di cui una pagabile agli aventi diritto alla rata di dicembre.

I periodi di servizio militare non sono computabili ai fini della formazione della retribuzione pensionabile, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'articolo 14, per evitare che le retribuzioni dei periodi di differimento della liquidazione della pensione influiscono in modo anomalo, in danno o in vantaggio dell'interessato, sulla retribuzione pensionabile, dispone che gli anni di differimento siano considerati al doppio ai soli effetti del computo degli anni di navigazione utile a pensione.

L'articolo 15 enuncia i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione marit-

timi, innovando all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

L'innovazione si è rivelata necessaria per consentire al marittimo di conservare il diritto alla pensione per vecchiaia quando i relativi requisiti siano venuti meno per effetto della tardiva presentazione della domanda.

È noto, infatti, che la pensione di vecchiaia è conseguibile, fra l'altro, da coloro che possano far valere quindici anni di servizio utile, di cui almeno un anno intero nel decennio anteriore la presentazione della domanda, con il concorso di 60 anni di età, se uomini, e di 55 anni, se donne.

In tali casi, ove la domanda fosse presentata in ritardo, trascorsa cioè l'età di pensionamento, può accadere (come è accaduto) che l'interessato non possa più far valere l'anno di contribuzione richiesto nel decennio precedente la domanda, già esistente, tuttavia, al compimento dell'età di pensionamento.

L'inconveniente è stato eliminato con l'aggiunta di un penultimo comma all'articolo sopra citato.

L'articolo 16 ha inteso precisare che, fra i periodi non computabili ai fini della misura della pensione sulla base di 30 anni di servizio quando siano stati effettuati 25 anni di effettiva navigazione, sono da includere i periodi di disoccupazione indennizzata, di malattia, di assistenza antitubercolare, gravidanza e purperio ed i periodi di servizio di cui sia stato chiesto il riconoscimento.

L'articolo 17 disciplina il diritto a pensione per il coniuge superstite e per gli altri aventi causa, rinviando alle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'articolo 18 disciplina la decorrenza delle pensioni, stabilendo che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e che la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di inidoneità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché sussistano le relative condizioni di invalidità alla stessa data.

Ai sensi dello stesso articolo la pensione per il coniuge, i figli, i genitori ed i collaterali decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso dell'iscritto o del pensionato, purché, da parte degli aventi diritto, sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso di questi; in caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese

successivo alla data di presentazione della domanda.

Particolari norme prevedono la decorrenza della pensione in favore dei piloti.

L'articolo 19, nel sostituire l'articolo 52 del testo unico di previdenza marinara, ha eliminato la trattenuta già in vigore per i pensionati che lavorano alle dipendenze di terzi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903, lasciando, tuttavia, invariate le disposizioni già in vigore, relative alla sospensione della pensione a carico della Gestione marittimi.

La norma risponde, infatti, ai criteri basilari vigenti nelle previdenze speciali di categoria, secondo i quali la pensione si consegue alla cessazione dell'attività lavorativa oltre che al raggiungimento dei requisiti di età, di anzianità e di invalidità richiesti dalle speciali norme.

Dopo la sospensione, la pensione sarà maggiorata in relazione agli anni di navigazione compiuti dopo il pensionamento.

Il Capo V tratta delle modalità di erogazione delle prestazioni ed in particolare dei rapporti fra la Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'intervento dell'assicurazione obbligatoria nella previdenza dei marittimi, oltre che rispondere alle imprescindibili necessità di una più vasta mutualità manifestatesi da lungo tempo presso la Gestione, risulta conforme alle linee programmatiche di recente affermatesi in tema di previdenza sociale, secondo le quali l'assicurazione obbligatoria ed il Fondo sociale vanno considerati come l'intelaiatura di base di qualsiasi speciale trattamento di categoria.

Detto provvedimento rappresenta, quindi, un ulteriore passo verso il generale riordinamento della previdenza secondo le linee sopra accennate.

L'articolo 20 riafferma la totale autonomia dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in tema di liquidazione delle prestazioni, riconoscendo altresì all'interessato, in caso di liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, il titolo ad un complemento di pensione, purché ricorrano le condizioni di età e di invalidità della citata assicurazione.

Lo stesso articolo prevede la sostituzione della Gestione marittimi agli iscritti nei diritti derivanti dalle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per i periodi di navigazione valutati ai fini della pensione marittima.

Qualora la pensione dell'assicurazione obbligatoria risulti calcolata anche con periodi non computati dalla Gestione marittimi, la quota suscettibile di sostituzione sarà calcolata in relazione al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della Gestione marittimi.

La sostituzione opera dalla data di decorrenza della pensione marittima se, a tale data, risulti acquisito il diritto alla pensione secondo le norme della citata assicurazione, o dalla data successiva in cui il diritto risulti acquisito secondo tali norme.

L'articolo 21 disciplina gli effetti della domanda di pensione, stabilendo che la domanda presentata alla Gestione marittimi produce i suoi effetti anche nell'assicurazione obbligatoria.

Nel caso di dichiarazione di invalidità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche, la relativa notizia deve essere tempestivamente comunicata alla sede dell'INPS perché sia accertata la ricorrenza o meno della invalidità richiesta dalle norme dell'assicurazione obbligatoria ai fini della liquidazione della pensione a carico di questa.

Il Capo VI tratta del finanziamento da parte dello Stato.

Il concorso finanziario dello Stato in favore della Gestione marittimi è disciplinato dall'articolo 22.

Come è noto, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara prevede un concorso finanziario dello Stato di lire 1.700 milioni annui per le quote di pensione corrispondenti ai servizi militari e di guerra prestati dai marittimi.

Inoltre, lo Stato ha assunto impegno di corrispondere, a partire dall'anno 1966, in aggiunta al citato contributo, la somma di lire 950 milioni annui a titolo di ulteriore concorso finanziario a favore della Gestione medesima.

A seguito della trasformazione della Gestione marittimi in integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed a seguito dell'intervento delle nuove norme contenute nella legge 21 luglio 1965, n. 903, è stata prevista la corresponsione al fondo sociale della somma annua di lire 600 milioni a titolo di concorso agli oneri assunti dal fondo stesso ai sensi della presente legge.

La somma predetta è stata tenuta ad un livello non elevato per una doppia conside-

razione, vale a dire per tener conto della situazione deficitaria della Gestione ed altresì della necessità di conservare, in un certo senso, una ragionevole rispondenza fra l'importo delle quote di pensione a carico dello Stato per servizi di guerra dei marittimi e l'effettivo esborso richiesto.

Il Capo VII, suddiviso in tre sezioni, disciplina il trattamento previdenziale marittimo di particolari categorie di lavoratori.

La Sezione I contiene le disposizioni che disciplinano, su nuove basi, il trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed è costituita dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

L'articolo 23 stabilisce che il personale delle navi traghetto è contemporaneamente iscritto alla Gestione marittimi ed al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e che l'assicurazione di pertinenza della Gestione marittimi è di esclusiva competenza della Gestione stessa.

Si è dovuto escludere in tali casi il ricorso dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 38, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che, come è noto, dichiara non soggetti all'obbligo dell'assicurazione citata i dipendenti statali che godono già di un trattamento di quiescenza o di previdenza.

L'articolo 24 stabilisce che la retribuzione contributiva e pensionabile è fissata dalle tabelle allegate alla legge riguardanti gli altri lavoratori marittimi e che qualsiasi variazione delle medesime sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

L'articolo 25 dispone che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare alla Gestione marittimi i contributi dovuti prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda, sia per la parte a carico del personale, dal Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Per i periodi non di ruolo successivamente riconosciuti ai fini del trattamento assicurato dal Fondo pensioni, l'Azienda provvederà a rimborsare agli interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione marittimi.

L'articolo 26 stabilisce chiaramente che il personale delle navi traghetto ed i familiari hanno diritto alla pensione di previdenza ma-

rinara allorché l'iscritto cessi dalla navigazione per conto delle ferrovie dello Stato, con il concorso delle condizioni di pensionamento previste dal precedente articolo 15. Mentre la pensione è calcolata in relazione a tutto il periodo di navigazione dell'iscritto, compresa la navigazione effettuata su navi traghetto, sono esclusi dal computo i periodi di servizio militare che abbiano dato luogo al riconoscimento ai fini della pensione delle ferrovie dello Stato o, comunque, ai fini di qualsiasi altro trattamento pensionistico.

Detti periodi sono tuttavia valutati secondo le norme vigenti ai fini dell'accertamento del diritto a pensione.

La ripartizione della pensione di competenza della Gestione marittimi fra il Fondo pensioni e l'iscritto è effettuata tenendo conto della durata dei servizi di navigazione riconosciuti utili ai fini della pensione ferroviaria e di quelli rimanenti, per i quali siano stati versati i contributi alla Gestione marittimi.

Tutto ciò è previsto dall'articolo 27.

Secondo l'articolo 28, se il marittimo non consegua diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, sarà costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria ed il Fondo pensioni subentrerà nei diritti del marittimo in conformità del precedente articolo 24.

L'articolo 29 disciplina il caso in cui non si consegua il diritto a pensione a carico del Fondo delle ferrovie dello Stato, limitando la costituzione della posizione assicurativa *ex lege* 2 aprile 1958, n. 322, e la corresponsione dell'indennità *una tantum* prevista dal testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, ai periodi di iscrizione al Fondo pensioni durante i quali non vi sia stata la contestuale contribuzione alla Gestione marittimi. Inoltre, in tale articolo è previsto a favore del marittimo di cui sopra il rimborso delle quote di pensione marinara incassate eventualmente dal Fondo pensioni.

L'articolo 30 prevede la revisione e riliquidazione delle pensioni in atto alla entrata in vigore della presente legge, facendo salvo il trattamento in atto se più favorevole, in analogia a quanto dispone l'articolo 27 per il personale in servizio.

L'articolo 31 abroga tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la nuova disciplina che eliminerà le sperequazioni oggi in atto.

La Sezione seconda contiene norme modificative delle disposizioni vigenti per gli appartenenti al Corpo equipaggi militari marit-

timi per ciò che concerne le nuove disposizioni sulla ferma oltre il periodo di leva e la misura delle retribuzioni mensili sulle quali vanno versati i contributi ed in ordine al rimborso di contributi afferenti i periodi di servizio riconosciuti ai fini del trattamento di ruolo.

La Sezione II consta degli articoli 32, 33 e 34.

La Sezione III contiene norme sull'assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere.

L'articolo 35 attribuisce in materia competenza esclusiva alla Gestione marittimi cui, quindi, compete sia l'importo globale dei contributi previsti dal precedente articolo 7, sia l'onere delle corrispondenti prestazioni.

L'articolo 36, che prevede l'assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere, offre la possibilità agli interessati di conseguire la piena tutela previdenziale prevista per i marittimi imbarcati su navi nazionali mediante presentazione di apposita domanda nei termini che saranno stabiliti dal Comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara e il versamento dei contributi complessivi sulle retribuzioni e nella misura previste per i marittimi imbarcati su navi nazionali.

È fatto salvo il rimborso dei contributi allorché, sulla base di accordi o di convenzioni internazionali, la navigazione estera sia già coperta da contribuzione ai fini della tutela dei rischi previsti dalla legislazione di previdenza marinara.

Le modalità riguardanti la stipulazione della convenzione nonché i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa, ecc., saranno stabiliti dal Comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara.

L'articolo 27 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, che consentiva il riconoscimento della navigazione sotto bandiera estera in aggiunta a periodi di navigazione effettuati su navi nazionali, è stato del tutto modificato dall'articolo 37 della presente legge che, pure restando informato ai criteri già vigenti per i riscatti in genere, riconosce la validità di tale operazione anche quando l'interessato non possa far valere periodi di navigazione su navi mercantili nazionali e militari.

Trattasi, comunque, di disposizione che consente il riscatto della navigazione estera soltanto per conseguire il diritto alle presta-

zioni ordinariamente acquisibili a carico della Gestione marittimi.

La disposizione dell'articolo 37 stabilisce, comunque, che i contributi relativi ai riscatti come le corrispondenti quote di pensione sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi.

L'articolo 38 detta norme per la presentazione della domanda di riscatto e per il versamento della somma richiesta dalla Cassa nonché per la computazione dei periodi da riscattare nei casi di parziale versamento delle somme richieste.

Il riscatto è consentito anche a coloro i quali abbiano presentato le relative domande prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, purché le domande siano state presentate entro il termine previsto dall'articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate il giorno della entrata in vigore della legge.

L'articolo stabilisce anche che gli effetti del riscatto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, se la somma richiesta è versata non oltre i sei mesi dalla data di comunicazione della Cassa e, in caso diverso, (oltre i sei mesi sino ad un anno) gli effetti decorrono dalla data del versamento.

L'articolo 39 stabilisce che i contributi per il riscatto dei periodi di navigazione su navi straniere e per i servizi di pilotaggio in acque straniere sono utili per la liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria, qualora il marittimo non consegua la pensione a carico della Gestione marittimi.

Il Capo III contiene norme speciali.

L'articolo 40 stabilisce che per il personale salariato inquadrato nei ruoli degli operai dello Stato, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, e di altre norme, la Cassa nazionale di previdenza marinara rimborserà allo Stato ed agli interessati — per i periodi di navigazione compiuti su navi di proprietà dello Stato stesso o, comunque, gestite dall'Amministrazione statale, di cui è chiesto il riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 — i contributi versati alla Gestione marittimi, ai sensi della presente legge o delle disposizioni anteriormente in vigore, ovvero le quote di pensione corrispondenti.

L'articolo 41, nel sostituire l'articolo 24 del testo unico sulle leggi della previdenza marinara, stabilisce che, ai fini della determina-

zione della misura del contributo per la continuazione volontaria della iscrizione alla Gestione marittimi, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, in relazione al genere della nave e della navigazione ed alle qualifiche rivestite dall'iscritto negli ultimi 12 mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

L'articolo 42 tratta in particolare della possibilità di riscatto della navigazione effettuata anteriormente al 1° giugno 1957 in qualità di pratici locali o di piloti, per i piloti appartenenti alle Corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369.

L'articolo 43 esclude la computazione, ai fini della pensione secondo le norme della Gestione marittimi, dei periodi di servizio militare già computati ai fini di altro trattamento di pensione.

L'articolo 44 considera la prestazione svolta a terra dai marittimi presso enti ed organizzazioni appartenenti al settore marinaro per interessi sindacali e per la istruzione marinara, ai fini del riconoscimento per tre quinti nella Gestione marittimi.

Il contributo è stabilito in base all'aliquota ed alla retribuzione in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento ed in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione.

L'articolo 45 disciplina il riconoscimento a tre quinti del lavoro meccanico prestato dai macchinisti ai fini del conseguimento della patente di grado sulla base della retribuzione degli allievi ufficiali macchinisti.

Il Capo IX contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 46 dispone che le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi, saranno riliquidate secondo le disposizioni della presente legge e che, per esse, si provvederà alla ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla base delle competenze medie già percepite dagli interessati e sulle quali siano stati pagati i contributi in favore della Gestione marittimi, aumentate in conformità di quanto dispone il successivo articolo 52 per i marittimi in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 47 prevede la rivalutazione del 10 per cento delle pensioni liquidate in base

a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957, prima del loro trasferimento all'assicurazione obbligatoria con la imputazione del relativo onere di copertura alla Gestione marittimi da ammortizzare ai sensi dell'articolo 57.

L'articolo 48 dispone la maggiorazione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, delle pensioni marittime liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 nonché dei supplementi liquidati ai sensi delle disposizioni di previdenza marinara.

Dalla stessa data dette pensioni saranno conglobate con supplementi ed altre pensioni liquidate a carico della citata assicurazione. L'onere derivante dai miglioramenti di cui all'articolo è a carico della Gestione marittimi sino all'entrata in vigore della legge.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 48 per le pensioni dirette, l'articolo 49 prevede la riliquidazione delle pensioni indirette e di reversibilità con la maggiorazione del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Anche per le pensioni di reversibilità l'onere relativo è assunto dalla Gestione marittimi sino all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 50 dispone l'assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria delle pensioni di cui ai precedenti articoli.

L'articolo 51 dispone che la riserva delle quote base delle pensioni trasferite all'assicurazione obbligatoria ai sensi dei precedenti articoli, sia coperta con il fondo di riserva della Gestione marittimi a capitalizzazione, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della legge.

L'articolo 52 disciplina la costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori marittimi in attività di servizio, disponendo che detta ricostituzione sia effettuata sulla base delle competenze medie, sulle quali sono stati versati i contributi alla Gestione marittimi, maggiorate del 15 per cento, senza tener conto dei limiti retributivi già vigenti nell'assicurazione obbligatoria ai fini dell'obbligo assicurativo.

L'articolo 53 prevede la visita sanitaria triennale per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione, sino all'età di 60 anni, onde accertare il ricorso della invalidità generica ai fini dell'intervento dell'assicurazione obbligatoria nel pagamento della prestazione.

L'articolo 54 riconosce il diritto a pensione agli orfani maggiorenni dei pensionati o iscritti deceduti tra il 1° gennaio 1940 e il 18 giu-

gno 1946, subordinandolo a specifiche condizioni tassativamente elencate, che dovrebbero dimostrare la vivenza a carico dell'avente diritto nei confronti del *dante causa*.

L'articolo 55 dichiara recuperabili con gli arretrati derivanti dalla presente legge, le somme, già corrisposte a titolo di anticipazioni sui miglioramenti previsti dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, che non è stato possibile recuperare.

L'articolo 56 stabilisce che la Gestione marittimi sia organizzata con il sistema della ripartizione e dispone la soppressione dei fondi a capitalizzazione ed a ripartizione. Lo stesso articolo prevede poi la costituzione di una riserva pari a lire 1.000 milioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 57 dispone l'ammortamento del disavanzo della Gestione al 31 dicembre 1966, maggiorato del disavanzo del Fondo assegni complementari e degli oneri derivanti alla Gestione marittimi in conseguenza delle disposizioni eccezionali riguardanti le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, mediante 15 annualità posticipate al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

Le annualità sono fissate dalla legge per il primo settennio e successivamente saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentito il Comitato esecutivo dell'INPS ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a partire dalla situazione patrimoniale della Gestione al 1° gennaio 1967.

L'articolo 58 sostituisce l'articolo 35 del testo unico di previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Titolo II - Gestione speciale.

Il Titolo II contiene norme sul trattamento garantito dalla Gestione speciale al personale dipendente dalle Società di preminente interesse nazionale e sovvenzionate dallo Stato.

Il Titolo II consta di 4 capi.

Il Capo I tratta dell'iscrizione previdenziale del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante. Gli articoli relativi apportano notevoli innovazioni alla normativa vigente che, come è noto, considera la Gestione speciale sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed il personale di

stato maggiore iscritto, per il proprio trattamento pensionistico fondamentale, alla Gestione marittimi, e, soltanto ai fini di un supplemento di pensione, iscritto alla Gestione speciale.

Gli articoli 59 e 60, sul piano dei nuovi indirizzi adottati, dispongono esplicitamente che tutto il personale in ruolo organico, compresi i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge ed il personale di stato maggiore navigante delle Società indicate in precedenza, sia iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una con l'iscrizione alla Gestione speciale.

Il regime previdenziale anzidetto è esteso al personale degli Enti ausiliari dell'armamento.

Con l'articolo 60, per il personale dirigente, sono stati fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che rivestono tale qualifica all'entrata in vigore della legge, prevedendo la contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria, alla Gestione speciale e all'Istituto di previdenza dei dirigenti delle aziende industriali presso il quale i dirigenti stessi sono attualmente iscritti.

Per i dirigenti assunti come tali dopo la entrata in vigore della legge l'iscrizione alla Gestione speciale ed all'assicurazione obbligatoria è stata esclusa, essendo il trattamento garantito dal predetto Istituto di previdenza dei dirigenti di aziende industriali sostitutivo dell'assicurazione stessa. Per il personale impiegatizio e di stato maggiore che rivestirà la qualifica di dirigente successivamente all'entrata in vigore della legge, è stata prevista la continuazione della iscrizione alla Gestione speciale, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 84.

Le norme suindicate rappresentano l'unica possibile soluzione, avuto riguardo alla legislazione previdenziale vigente per tale categoria di personale.

L'articolo 61 pone in evidenza il carattere integrativo del trattamento di pensione della Gestione speciale, nei confronti dell'assicurazione obbligatoria, fino a concorrenza del trattamento previsto dalle speciali norme che seguono.

Il Capo II tratta della retribuzione contributiva e della relativa aliquota.

L'articolo 62 innova a sua volta alle disposizioni vigenti, in quanto sostituisce al concetto retributivo attualmente in vigore, limitato, ai fini del contributo e della misura della pensione, ad un massimale fisso nella mi-

sura di lire 2.080.000, la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore secondo i principi vigenti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per il personale dirigente si fa riferimento, tuttavia, alla retribuzione attribuibile alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente.

L'articolo 63 stabilisce l'aliquota contributiva dovuta alla Gestione speciale, in aggiunta a quella prevista per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'aliquota integrativa del contributo di assicurazione obbligatoria, pari al 16 per cento della retribuzione contributiva, è stata determinata in relazione all'onere medio annuo di esercizio nel settennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge sulla base di un monte retribuzioni di lire 13 miliardi circa.

In aggiunta a detto contributo si rende necessaria un'aliquota addizionale provvisoria del 4 per cento sulla stessa retribuzione contributiva, per l'ammortamento del disavanzo derivante dagli oneri appresso specificati.

Le componenti del disavanzo di cui sopra sono:

MILIONI

a) l'onere degli aumenti concessi secondo la legge 21 luglio 1965, n. 903, per il solo periodo 1° gennaio 1965 - data di entrata in vigore della legge (articoli 71 e 72) - alle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge	1.620
--	-------

b) l'onere delle riliquidazioni previste per le pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1965 e la data di entrata in vigore della legge ed anche al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti fino all'entrata in vigore della legge (articoli 76-77)	920
---	-----

c) il fondo di copertura delle pensioni, esistente al 31 dicembre 1964 della Gestione speciale a capitalizzazione, da trasferire all'assicurazione obbligatoria (articolo 74);	
--	--

	MILIONI
d) il valore di copertura delle pensioni liquidate al personale di stato maggiore navigante con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge	160
e) i contributi base da trasferire all'assicurazione obbligatoria per le pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti liquidate tra il 1° gennaio 1965 e la data di entrata in vigore della legge (articolo 75, secondo comma)	10
f) la quota da accantonare nella speciale riserva della Gestione speciale (articolo 64)	500
g) il valore di copertura del maggior onere derivante alla assicurazione obbligatoria dal miglioramento delle pensioni a favore del personale amministrativo e dei superstiti, prima del loro trasferimento alla assicurazione stessa (articolo 70) . .	3.890
h) disavanzo di gestione al 31 dicembre 1966	2.100
i) i contributi da recuperare dalla Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante . .	2.000

L'ammortamento del disavanzo, per il primo settennio di applicazione della legge, ha lo sviluppo seguente (articolo 65):

ANNO	Rate di ammortamento
	(milioni di lire)
1967	905
1968	795
1969	675
1970	570
1971	460
1972	355
1973	255

Il capitale ammortizzato sarà in totale di lire 2.156 milioni. Le modalità e la determinazione delle quote di ammortamento del residuo debito valutabile in lire 5.044 milioni, sono rimesse al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, sentiti i Comitati, esecu-

tivo dell'INPS ed amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Gli elementi di calcolo sono stati desunti sulla base della trasformazione tecnica della Gestione speciale che, dall'entrata in vigore della legge, sarà organizzata con il sistema della ripartizione, ai sensi dell'articolo 64.

Il disavanzo, ai sensi dell'articolo 65, sarà ammortizzato in 15 annualità al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 66 enuncia i requisiti per il conseguimento per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, stabilendo che questa spetta a coloro i quali:

a) abbiano compiuto 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 10 anni di contribuzione con 65 anni di età o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno 5 anni di contribuzione.

Per il personale di stato maggiore è previsto il conseguimento della pensione privilegiata, di misura pari alla metà della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, nei casi di infortunio e di malattia per causa di servizio.

L'articolo 67 determina la retribuzione pensionabile con criteri diversi da quelli che presiedono alla determinazione della retribuzione contributiva.

In materia di retribuzione pensionabile è stato anche mantenuto il limite massimo per un novennio dal 1965 e, in materia di assegni accessori, è stata adottata una percentuale sulla retribuzione, distinta, rispettivamente, per il personale amministrativo, per i comandanti ed il personale di stato maggiore navigante delle altre qualifiche.

L'articolo 68 contiene le norme per il calcolo della pensione. Secondo tale articolo la pensione è pari a tanti quarantesimi dell'80 per cento della media delle retribuzioni vigenti alla data della presentazione della domanda di pensione, riferibili all'iscritto in relazione alle qualifiche ed alla anzianità da questi acquisite nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale, considerando le frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi come anno intero.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assi-

curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed è ripartito in tredici mensilità di cui una pagabile agli aventi diritto alla rata di dicembre, in occasione delle festività natalizie.

L'articolo 69 disciplina i trattamenti minimi ed il massimale pensionistico, stabilendo che l'importo della pensione non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, ai trattamenti minimi stabiliti dalla assicurazione obbligatoria, né superiore al 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 68.

È stato altresì previsto un trattamento minimo pari ai quindici quarantesimi della media retributiva di cui al citato articolo 68 per le pensioni di vecchiaia conseguibili dopo 10 anni di contribuzione alla Gestione speciale ed ancora la garanzia di un trattamento non inferiore a quello liquidato secondo le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1965, maggiorate del 20 per cento.

La misura e le condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi sono disciplinate dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il Capo III contiene norme riguardanti esclusivamente il personale amministrativo.

L'articolo 70 dispone sulla rivalutazione delle pensioni del personale amministrativo, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1965, prima del loro trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La rivalutazione si estende altresì alle pensioni liquidate ai superstiti, con la decorrenza accennata oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa. Il valore di copertura degli aumenti previsti dall'articolo è inserito nel disavanzo della Gestione speciale da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

L'articolo 71 disciplina i miglioramenti concessi alle pensioni dirette liquidate al personale amministrativo con decorrenza fino al 1° gennaio 1965. I miglioramenti di cui all'articolo sono concessi dal 1° gennaio 1965 e stabiliti nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dopo la maggiorazione di cui all'articolo precedente. Le pensioni dirette, maggiorate degli eventuali supplementi liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, aumentate

del 20 per cento, sono conglobate con i supplementi e le altre pensioni supplementari liquidati ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria e con altri eventuali trattamenti di pensione diretta.

L'importo conglobato è eventualmente integrato al trattamento minimo dell'assicurazione obbligatoria e maggiorato per il coniuge ed i figli, secondo le stesse norme. Le disposizioni del precedente articolo riguardano le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della legge e l'onere derivante dalle disposizioni esaminate è a carico della Gestione speciale, sino all'entrata in vigore della legge ed è inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

L'articolo 72 ripete per i superstiti le stesse norme esaminate nell'articolo 71.

L'articolo 73 dichiara che i trattamenti trasferiti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dei precedenti articoli 71 e 72, previa la maggiorazione di cui all'articolo 70, costituiscono a tutti gli effetti il trattamento di pensione dell'assicurazione medesima, ivi compresi i miglioramenti previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.

L'articolo 74 dispone che le riserve della quota base delle pensioni trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria, siano coperte dal fondo per la copertura delle pensioni, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, nella Gestione speciale a capitalizzazione.

L'articolo 75 dispone per la costituzione delle posizioni assicurative nella assicurazione obbligatoria per il personale amministrativo in attività di servizio. Detto articolo stabilisce che i periodi di lavoro compiuti fra il 1° luglio 1920 e la data di entrata in vigore della legge con assicurazione alla Gestione speciale debbono essere regolarizzati al raggiungimento dei requisiti per la liquidazione della prestazione a carico dell'assicurazione citata, versando i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate ai fini della Gestione speciale, durante i periodi di servizio da riconoscere utili, entro i limiti del massimale contributivo previsto dalla assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.

L'articolo 76 tratta della riliquidazione delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1965, in essere alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria si applicano le disposizioni del precedente articolo 75

e che i relativi maggiori oneri siano inclusi nel disavanzo della Gestione speciale di cui al precedente articolo 65.

Il Capo IV contiene le norme disciplinanti il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante.

L'articolo 77 disciplina la riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante e dei superstiti con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Come è noto, il trattamento riservato al personale di stato maggiore navigante è costituito da una rendita annua pari al 13 per cento dei contributi versati alla Gestione citata.

Detta rendita è liquidata in aggiunta alla pensione cui il personale di stato maggiore ha diritto a carico della Gestione marittimi.

In relazione a tale situazione l'articolo 77 opera la riliquidazione, considerando l'ammontare dei contributi versati anteriormente al 1° agosto 1952 aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi afferenti il periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952 debbono essere operati riportando i contributi stessi all'epoca 1937.

Ai titolari di pensione spetta un'altra rata di pari ammontare in occasione delle festività natalizie e la pensione è corrisposta unitamente a quella prevista dalle norme sulla Gestione marittimi.

Il relativo onere concernente la riliquidazione dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nel disavanzo ammortizzabile ai sensi del precedente articolo 65.

L'articolo 78 stabilisce che le pensioni rivalutabili ai sensi del precedente articolo 77 sono a carico della Gestione speciale.

L'articolo 79 tratta della costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio, facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 75 riguardanti il personale amministrativo.

L'articolo 80 risolve la particolare situazione dell'appartenente al personale di stato maggiore navigante il quale cessa di prestare servizio presso le Società di cui al precedente articolo 59, senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale.

A questi è stata riconosciuta la facoltà di chiedere, entro il termine di un anno dalla data di cessazione del servizio, il riconoscimento dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle citate Società ai fini del

trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, in ragione di tre quinti, se trattasi di lavori a terra.

La richiesta non comporta alcun onere per l'interessato e determina l'annullamento della posizione assicurativa presso la Gestione speciale.

L'articolo 81 disciplina invece il caso inverso per il riconoscimento agli effetti della Gestione speciale, dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi.

L'articolo, che si riferisce soltanto al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello di nuova assunzione, stabilisce che il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e le retribuzioni percepite alla data di iscrizione alla Gestione speciale.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I periodi di navigazione che abbiano già dato luogo alla liquidazione di una prestazione non possono essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo.

Il Capo V contiene norme relative ai rapporti con l'assicurazione obbligatoria e con la Gestione marittimi.

L'articolo 82 stabilisce esplicitamente la completa autonomia normativa dell'assicurazione obbligatoria nell'intervento per la corresponsione delle prestazioni a carico della Gestione speciale.

Ove l'assicurazione obbligatoria non corrisponda una pensione autonoma, l'articolo prevede il pagamento di una pensione completamente aggiunta alla pensione della Gestione speciale.

Ove non sia raggiunto il diritto per una pensione a carico della Gestione speciale e nel caso previsto dal precedente articolo 80, sarà corrisposto all'iscritto o ai suoi superstiti un assegno *una tantum* pari all'importo contributivo versato alla Gestione speciale a carico dell'iscritto.

La decadenza dal beneficio si verifica trascorso un quinquennio dalla data di cessazione definitiva del servizio.

L'articolo 83 stabilisce che nei casi di dichiarazione di inabilità alla navigazione del personale di stato maggiore navigante, le Capitanerie di porto devono tempestivamente

segnalare alla Gestione speciale i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore, dichiarati inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 68 e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nella assicurazione obbligatoria e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione a proprio carico.

La sostituzione opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione se, a tale data, l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito.

L'articolo 84 consente la continuazione dell'iscrizione alla Gestione speciale a coloro i quali abbiano almeno i requisiti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

L'iscritto che abbia almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale può contare sul trattamento previsto dal presente titolo senza versamento del contributo, al verificarsi delle condizioni richieste dal precedente articolo 66.

La pensione spettante è calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione o alla data di sospensione dei versamenti volontari.

Il Capo VI contiene norme speciali, transitorie e modificative del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

L'articolo 85 consente al personale in servizio iscritto alla Gestione speciale ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, di liquidare una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

L'articolo 86 consente ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del citato decreto n. 1058 di optare per il trattamento previsto dalla presente legge, al quale sono attribuiti i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73, nonché quelli relativi alle pensioni liquidate per il personale amministrativo con decorrenza successiva al 1° gennaio 1965, a seconda che la data di cessazione dal servizio sia anteriore o posteriore al 31 dicembre 1964.

L'articolo 87 dispone la riliquidazione delle pensioni, calcolate secondo il citato decreto 2 settembre 1912, n. 1058, per coloro i quali esercitino la facoltà prevista dai pre-

cedenti articoli, facendo salvo il trattamento in atto qualora dalla riliquidazione risulti un trattamento inferiore.

L'articolo 88 dispone il ripristino delle pensioni liquidate in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

L'articolo 89 disciplina la misura della pensione ai superstiti, recependo le norme vigenti nell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 90 consente al personale amministrativo e di stato maggiore navigante di ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio prestati presso le Società di cui al precedente articolo 59 anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale.

La somma da versare per il riconoscimento suddetto è ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione ed in base alla aliquota contributiva vigenti alla data della domanda.

La somma da versare è al netto dei contributi già versati all'assicurazione obbligatoria. Gli effetti previdenziali e la decadenza dalla facoltà sono regolati da norme speciali contenute nell'articolo stesso.

Le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 91 contiene particolari norme che disciplinano il trattamento previdenziale del pensionato il quale si rioccupi in attività che comportino nuovamente la iscrizione alla Gestione speciale.

Titolo III. - Norme generali.

Il Titolo III contiene le norme generali relative alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale.

Il Capo I, con il suo articolo 92, dispone per l'adeguamento periodico delle pensioni in relazione al variare del costo della vita.

L'articolo 93 tratta della soppressione del Fondo assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, soppressione resa necessaria per esaurimento delle finalità del Fondo medesimo.

Per lo stesso motivo sono soppresse le Gestioni istituite per provvedere al trattamento economico previdenziale per i marittimi internati in tempo di guerra (legge 7 aprile 1941, n. 266) e per l'utilizzazione professionale dei marittimi mercantili (legge 11 aprile 1941, n. 267).

Il disavanzo del Fondo assegni complementari è ripartito fra la Gestione marittimi e la

Gestione speciale in proporzione degli oneri rispettivamente sostenuti per le due Gestioni.

Il Capo II con i suoi articoli 94, 95 e 96, detta norme per la risoluzione delle controversie, disciplinando su nuove basi la competenza a decidere sui ricorsi, la procedura per la loro presentazione (articoli 94 e 95), la decadenza dall'azione giudiziaria e la risoluzione delle controversie riguardanti l'idoneità alla navigazione (articolo 96).

Infine, la esenzione e la riduzione delle tasse di bollo e di registro per la Cassa nazionale di previdenza marinara sono previste nell'articolo 97.

L'articolo 98 richiama le norme generali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,

n. 1827, per quanto non contemplato dalla presente legge.

L'articolo 99 dichiara abrogate numerose norme del testo unico di previdenza marinara nonché quelle incompatibili con la presente legge.

L'articolo 100 delega il Governo a riordinare e coordinare le norme della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 101 dichiara che la legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

PARTE GENERALE

- Art. 1. — Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 2. — Poteri del Comitato amministratore.

TITOLO I.

GESTIONE MARITTIMI

CAPO I.

SOGGETTI.

- Art. 3. — Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 4. — Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi.

CAPO II.

CONTRIBUZIONI.

- Art. 5. — Retribuzione assoggettabile a contributo.
Art. 6. — Variazione delle tabelle di retribuzione.
Art. 7. — Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.
Art. 8. — Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi.

CAPO III.

CONTRIBUZIONI FIGURATIVE.

- Art. 9. — Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.
Art. 10. — Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.
Art. 11. — Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945.

CAPO IV.

PRESTAZIONI.

- Art. 12. — Carattere integrativo della Gestione marittimi.
Art. 13. — La misura della pensione.
Art. 14. — Maggiorazione della pensione per differimento.
Art. 15. — Requisiti per il diritto a pensione.

- Art. 16. — Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione.
Art. 17. — Pensione ai superstiti.
Art. 18. — Decorrenza della pensione.
Art. 19. — Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione in caso di reimpiego. Maggiorazione per nuova navigazione.

CAPO V.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

- Art. 20. — Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 21. — Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento della inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CAPO VI.

FINANZIAMENTO.

- Art. 22. — Concorso finanziario dello Stato.

CAPO VII.

NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE.

Sezione I.

Personale delle navi-traghetto dipendente dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

- Art. 23. — Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi traghetto dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Variazioni dell'aliquota contributiva.
Art. 24. — Retribuzione contributiva e pensionabile.
Art. 25. — Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Art. 26. — Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione.
- Art. 27. — Regolamentazione ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato.
- Art. 28. — Liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- Art. 29. — Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altre amministrazioni od enti.
- Art. 30. — Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti delle ferrovie dello Stato.
- Art. 31. — Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi-traghetto appartenenti alle ferrovie dello Stato:

Sezione II.

Personale appartenente al corpo equipaggi militari marittimi.

- Art. 32. — Iscrizione alla Gestione marittimi e ad altre forme assicurative obbligatorie del personale del corpo equipaggi militari marittimi.
- Art. 33. — Misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del corpo equipaggi militari marittimi.
- Art. 34. — Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al corpo equipaggi militari marittimi trasferiti in servizio permanente o in ruolo.

Sezione III.

Marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere.

- Art. 35. — Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere. Competenza esclusiva della Gestione marittimi.
- Art. 36. — Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.
- Art. 37. — Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere.

- Art. 38. — Effetti del riscatto della navigazione straniera.
- Art. 39. — Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.

CAPO VIII.

NORME SPECIALI.

- Art. 40. — Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato.
- Art. 41. — Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.
- Art. 42. — Riscatto della navigazione per i piloti.
- Art. 43. — Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione.
- Art. 44. — Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.
- Art. 45. — Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico.

CAPO IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

- Art. 46. — Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964.
- Art. 47. — Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.
- Art. 48. — Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.
- Art. 49. — Miglioramenti delle pensioni ai superstiti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.
- Art. 50. — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni indirette e di reversibilità.
- Art. 51. — Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i marittimi titolari di pensione.
- Art. 52. — Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i lavoratori marittimi in attività di servizio.
- Art. 53. — Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Art. 54. — Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1° gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.
- Art. 55. — Anticipazioni concesse dalla Cassa nazionale per la previdenza marina-
ra. - Abbuono.
- Art. 56. — Sistema tecnico e finanziario della Gestione marittimi.
- Art. 57. — Ammortamento del disavanzo.
- Art. 58. — Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

TITOLO II.

GESTIONE SPECIALE

CAPO I.

NORME SULLA ISCRIZIONE.

- Art. 59. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale.
- Art. 60. — Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e del personale dirigente alla Gestione speciale.
- Art. 61. — Carattere integrativo della Gestione speciale.

CAPO III.

LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE.

- Art. 62. — La retribuzione contributiva.
- Art. 63. — Le aliquote contributive.
- Art. 64. — Sistema tecnico finanziario della Gestione speciale.
- Art. 65. — Ammortamento del disavanzo.
- Art. 66. — Requisiti per il diritto a pensione.
- Art. 67. — La retribuzione pensionabile.
- Art. 68. — La misura della pensione.
- Art. 69. — I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico.

CAPO III.

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

- Art. 70. — Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.
- Art. 71. — Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.
- Art. 72. — Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo.

- Art. 73. — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1° gennaio 1965.
- Art. 74. — Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei loro superstiti, titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione.
- Art. 75. — Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio.
- Art. 76. — Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965.

CAPO IV.

PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE.

- Art. 77. — Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante e dei superstiti.
- Art. 78. — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 79. — Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio.
- Art. 80. — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione speciale.
- Art. 81. — Riconoscimento agli effetti della pensione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi.

CAPO V.

RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI.

- Art. 82. — Liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - concorso della Gestione marittimi - assegno *una tantum*.

- Art. 83. — Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale. - Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.
- Art. 84. — Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione dal servizio.

CAPO V.

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, N. 2109.

- Art. 85. — Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.
- Art. 86. — Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
- Art. 87. — Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.
- Art. 88. — Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta.
- Art. 89. — Pensione ai superstiti.
- Art. 90. — Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.
- Art. 91. — Accreditalimento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

TITOLO III.

NORME GENERALI
RELATIVE ALLA GESTIONE MARITTIMI
ED ALLA GESTIONE SPECIALE

CAPO I.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI.

- Art. 92. — Adeguamento periodico delle pensioni.
- Art. 93. — Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre Gestioni.

CAPO II.

NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- Art. 94. — I ricorsi.
- Art. 95. — I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.
- Art. 96. — La decorrenza dell'azione giudiziaria, la risoluzione delle controversie riguardanti la idoneità alla navigazione.
- Art. 97. — Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie.
- Art. 98. — Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- Art. 99. — Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge.
- Art. 100. — Delega al Governo per un nuovo testo unico di previdenza marinara.
- Art. 101. — Entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE GENERALE

ART. 1.

*Scopi della Cassa nazionale
per la previdenza marinara.*

La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennità negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

ART. 2.

Poteri del Comitato amministratore.

Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

- 1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
- 2) sulla formazione dei bilanci annuali;
- 3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;
- 4) sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

TITOLO I
GESTIONE MARITTIMI

CAPO I
SOGGETTI

ART. 3.

Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo le norme della presente legge.

ART. 4.

Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi.

Sono iscritti alla Gestione marittimi:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti adde-
tati al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purché siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;

c) i piloti;

d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.

CAPO II

CONTRIBUZIONI

ART. 5.

Retribuzione assoggettabile a contributo.

I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria nonché quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella Gestione marittimi 1967, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma nonché il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziché mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.

Ai fini suddetti nonché ai fini del secondo comma dell'articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.

I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai con-

tributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonché l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.

Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico nonché gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

ART. 6.

Variazione delle tabelle retributive.

Le tabelle di cui al precedente articolo 5 devono essere modificate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro.

Le retribuzioni stabilite per gli appartenenti al personale del corpo equipaggi militari marittimi, dall'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, nel testo modificato dalla presente legge, sono variate con le stesse modalità previste dal precedente comma, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Le variazioni delle tabelle di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto ciò che è corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa né di elargizione fatta una volta tanto.

Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applicano le tabelle delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.

ART. 7.

*Misura dell'aliquota contributiva
e relative variazioni.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 56 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 57, è dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.

Per i marittimi imbarcati sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e per i piloti di cui all'articolo 4, lettere *b*) e *c*) della presente legge, il contributo di cui al comma precedente è dovuto per tre quinti della effettiva durata del servizio prestato.

L'aliquota contributiva della Gestione marittimi può essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

ART. 8.

*Rimborso contributi a favore dei superstiti
in caso di morte di iscritto senza diritto
a pensione a carico della Gestione marittimi.*

In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'articolo 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.

CAPO III
CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

ART. 9.

*Equiparazione alla navigazione mercantile
del servizio militare in tempo di pace.*

Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi.

I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purché:

- 1) non siano coperti da contribuzione;
- 2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;
- 3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.

Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.

I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

ART. 10.

*Doppia valutazione del servizio militare
compiuto in tempo di guerra.*

Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui all'articolo 13 sono considerati per una entità doppia della loro durata:

- a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
- b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
- c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al

dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;

d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.

ART. 11.

*Computo del servizio militare
compiuto a terra durante la guerra 1940-1945.*

I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dall'articolo 13, purché nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattamento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

CAPO IV.

PRESTAZIONI

ART. 12.

*Carattere integrativo
della Gestione marittimi.*

Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle

prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII — Sezione I e III — che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

ART. 13.

La misura della pensione.

La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, ferma restando la misura massima prevista dal primo comma del presente articolo ovvero è integrato sino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai quindici trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione

avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera *d*), della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo, comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari alla quota predetta.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto alla rata di dicembre.

ART. 14.

Maggiorazione della pensione per differimento.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 65 per cento della retribuzione pensionabile, per i marittimi che presentino la domanda di pensione di vecchiaia dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi compiuti posteriormente a tale data, sono computati sino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utile a pensione.

ART. 15.

Requisiti per il diritto a pensione.

Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:

a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano com-

più 60 anni di età, se uomini e 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 55 anni;

b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, o 55 anni, se donne;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purché possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.

La decorrenza di questa pensione è stabilita dall'articolo 18 della presente legge.

ART. 16.

Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione.

La misura della pensione è determinata sulla base di 30 anni di servizio, quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni della presente legge, raggiungano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.

Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:

a) la maggiorazione prevista per i periodi d'imbarco compiuti su navi militari o

su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibito al dragaggio mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;

c) la maggiorazione dei periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;

d) il servizio militare comunque compiuto a terra;

e) il servizio militare prestato per speciali esigenze dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

f) il servizio prestato come legionario nell'impresa fumana;

g) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, malattia, assistenza antitubercolare, gravidanza e puerperio nonché i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dell'iscritto.

ART. 17.

Pensione ai superstiti.

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che, alla data del decesso risulti in possesso delle condizioni di pensionabilità previste dall'articolo 15 della presente legge, lettere a), b) e c), ovvero nel caso di morte dell'iscritto che sia deceduto per infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

ART. 18.

Decorrenza della pensione.

La decorrenza della pensione per vecchiaia, conseguibile ai sensi del precedente articolo 15, è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata.

La decorrenza per la pensione d'invalidità, conseguibile ai sensi del citato articolo 15, è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata, purché le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa.

La pensione per i superstiti di cui all'articolo 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreché da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti è fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

ART. 19.

Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione in caso di reimbarco - Maggiorazione per nuova navigazione.

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'Autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidato la pensione ai sensi del-

la presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi è sospeso.

Quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, il trattamento di pensione già sospeso è ripristinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione della navigazione, previa maggiorazione di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il collocamento in pensione dell'iscritto, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della presente legge.

CAPO V.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 20.

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione complementare non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti deri-

vanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.

La pensione, o quota di essa, liquidata ai marittimi di cui al secondo comma del precedente articolo 7, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è trasferita alla Gestione marittimi, in ragione di tre quinti dell'importo corrispondente ai servizi cui si applica la riduzione dei contributi prevista dal citato articolo 7.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

ART. 21.

Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capi-

tanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'Istituto accerta, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidità ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora sia accertata l'invalidità predetta e sempreché intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.

CAPO VI.

FINANZIAMENTO

ART. 22.

Concorso finanziario dello Stato.

A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è aumentato di lire 950.000.000 annui.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3 lettera a) di detta legge.

All'onere di lire 950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3.523 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII.

NORME RELATIVE
A PARTICOLARI CATEGORIE

SEZIONE I.

PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE
DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
STATO.

ART. 23.

Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.

Il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è iscritto alla Gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ancorché iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

L'assicurazione di cui al precedente comma è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi cui fa carico l'onere delle prestazioni stabilite dalla presente legge e cui compete l'importo globale dei contributi previsti dal precedente articolo 7, riferiti alla retribuzione prevista dal successivo articolo 24.

Le variazioni del contributo di cui al precedente comma sono disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 7 e variazioni dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria ed al Fondo adeguamento pensioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

ART. 24.

La retribuzione contributiva e pensionabile.

La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, è fissata dalle tabelle G.M. 1965-1966 e G.M. 1967 allegate alla presente legge, in relazione alle

qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sarà successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

ART. 25.

Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare, con le stesse modalità previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente articolo 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.

ART. 26.

Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione.

Il personale di cui al precedente articolo 23 ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilità stabiliti dal precedente articolo 15.

La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti.

Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o a carico

dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.

I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.

ART. 27.

Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento a carico della Gestione marittimi è ripartito, tra il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ed il marittimo, in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria — per i quali il predetto Fondo e l'azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione marittimi — ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della Gestione stessa.

La sospensione della pensione prevista dalle norme sulla previdenza marinara per i casi di reimbarco dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi del precedente comma.

Per il marittimo che risulti imbarcato su navi delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge la quota di pensione spettante in relazione ai periodi di navigazione effettuati prima della iscrizione al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, secondo le norme di cui alla presente legge, non può essere inferiore a quella determinata sulla base delle competenze medie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237 e delle qualifiche rivestite nel triennio immediatamente precedente al collocamento in pensione ed è integrata eventualmente fino al raggiungimento dell'importo di detta ultima quota.

La quota spettante al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma del presente articolo è ridotta della corrispondente integrazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla

ricongiunzione dei servizi, ai sensi della legge 12 ottobre 1949, n. 771 e della legge 22 giugno 1954, n. 523 o di altre disposizioni che prevedano tale ricongiungimento.

ART. 28.

Liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente articolo 24.

Il Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della presente legge.

ART. 29.

Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni.

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi.

In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennità *una tantum* in luogo della pensione prevista dal testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 27 della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo

pensioni delle ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrisponderà, a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito, ai sensi del precedente articolo 27, primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.

ART. 30.

Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle ferrovie dello Stato.

Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle ferrovie dello Stato, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate, a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'articolo 47 del successivo Capo IX ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 dello stesso Capo e delle norme di cui al precedente articolo 27.

Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento stesso, ma la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e reversibile secondo le vigenti disposizioni.

La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.

ART. 31.

Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle ferrovie dello Stato.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742;

articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292;

articolo 8, penultimo comma, del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667;

articolo 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053;

articolo 48 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara;

articoli 41, 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

SEZIONE II.

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

ART. 32.

Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall'articolo 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonché durante il compimento delle rafferme biennali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 447.

L'articolo 20, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.

ART. 33.

La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

L'articolo 22, primo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368 è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo 20 e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonché l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni.

Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra dal per-

sonale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, è pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.

ART. 34.

Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo.

La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.

Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.

SEZIONE III.

MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE.

ART. 35.

Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere — Competenza esclusiva della Gestione marittimi.

I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attività di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italia-

ni che effettuano servizi in acque straniere è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi.

Il contributo dovuto per l'iscrizione è quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge.

Il contributo stesso è integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

ART. 36.

Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.

I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione marittimi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara.

L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purché si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti.

Il contributo per l'assicurazione è dovuto nell'importo globale indicato nell'articolo 35 ed è calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.

Per gli addetti ai servizi di pilotaggio i periodi da computare utili sono ridotti a tre quinti della loro durata effettiva e, corrispondentemente, è ridotta a tre quinti la contribuzione relativa prevista dall'articolo 7 della presente legge.

I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilirà le modalità ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo nonché per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.

I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione, in

forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza miglioramento di interessi.

Il rimborso non può essere effettuato se i contributi medesimi abbiano già concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

ART. 37.

*Riscatto della navigazione
effettuata su navi straniere.*

I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purché la navigazione medesima non sia già riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione dell'assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.

Analoga facoltà è ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.

In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali è affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente è ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.

I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione, che restano a carico della Gestione medesima.

La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste alla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata per eventi oc-

corsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento, approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.

Il contributo è calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Il marittimo decade dalla facoltà di riscatto se la relativa domanda è presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi di pilotaggio svolti all'estero è quella stabilita dalla tabella G.M. 1967, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

ART. 38.

Effetti del riscatto della navigazione straniera.

Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione, da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.

Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo è considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma può presentare una nuova domanda, per gli stessi servizi, purché non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno im-

putati a copertura dei periodi di navigazione più remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.

Le modalità per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché presentate entro il termine previsto dall'articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.

Se il marittimo italiano che abbia versato i contributi per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere non consegua il diritto alla pensione prevista dal precedente articolo 13, i periodi stessi sono considerati utili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito all'assicurazione stessa.

In tale caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara verserà all'assicurazione obbligatoria, per i periodi ed i servizi di cui al primo comma, i contributi base e per il Fondo di adeguamento che sarebbero stati dovuti alla citata assicurazione, in relazione alla retribuzione percepita dagli interessati in base alla quale è stato versato il contributo secondo le disposizioni del precedente articolo 5.

I periodi di contribuzione di cui agli articoli 36 e 37 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ancorché l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima.

La prosecuzione volontaria non è ammessa se l'iscritto abbia diritto alla liquidazione della pensione marittima ovvero sia in atto soggetto ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure fruisca di altro trattamento di pensione.

Ai fini previsti dai precedenti commi, i servizi di pilotaggio, riscattati ai sensi dell'articolo 37, si computano per la intera loro durata.

Se l'iscritto consegua il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, la Ge-

stione marittimi provvede al trasferimento alla predetta assicurazione dei contributi calcolati nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo.

CAPO VIII

NORME SPECIALI

ART. 40.

Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato.

Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprietà dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente legge, la Cassa rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa non è tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione con il computo dei detti contributi.

In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa verserà all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.

ART. 41.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle re-

tribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

La media suddetta dovrà essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabel-lari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.

Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumerà a proprio carico lo intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.

L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima.

In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria è devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20.

La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino l'esclusione o lo esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.

ART. 42.

Riscatto della navigazione per i piloti.

I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1957 in qualità di « pratici locali » o di « piloti » nei porti indicati dal citato decreto Presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo.

Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura stabilita per i piloti dall'articolo 7.

I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreché questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

L'iscritto decade dalla facoltà prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

ART. 43.

Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione.

I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purché:

a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sosti-

tutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;

b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 44.

*Contributi per il riconoscimento
dei servizi prestati a terra.*

I marittimi che, avendo almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purché ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.

Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

Il contributo da versare è stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed è calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.

L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi è ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, è ridotta a 3/5 del suo importo.

Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa.

ART. 45.

*Contributi per il riconoscimento
del lavoro meccanico.*

I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavoro valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavoro, previo versamento, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione reattiva agli allievi ufficiali di macchina.

Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.

CAPO IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

*Riliquidazione delle pensioni a carico della
Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore
al 31 dicembre 1964.*

Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi - escluse le pensioni ai superstiti costituite posteriormente al 31 dicembre 1964 a seguito del decesso del titolare della pensione liquidata con de-

correnza anteriore alla detta data — sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M. 1965-66 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 52.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'articolo 57.

La sostituzione di cui all'articolo 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui i suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

ART. 47.

Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1° giugno 1957, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purché il dante causa sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore alla data medesima, ed ha effetto dal 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183,

da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, è posto a carico della Gestione marittimi ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 57.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite all'assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno a far tempo dal 1967.

ART. 48.

Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

1) con i supplementi liquidati ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dello articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validità, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi è in-

tegrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 49.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.

Le pensioni indirette e di reversibilità a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — o anche decorrenza posteriore purché il dante causa sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore alla data medesima — nonché i supplementi indiretti e di reversibilità, costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di reversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.

L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, è aumentato del 20 per cento e conglobato, purché liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

1) con i supplementi indiretti e di reversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

2) con l'importo delle pensioni supplementari dei supplementi indiretti e di reversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di reversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra è a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.

ART. 50.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

La misura delle pensioni indirette e di reversibilità a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

ART. 51.

Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione.

Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo

di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 52.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio.

I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi è tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione può superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

ART. 53.

Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione.

I titolari delle pensioni liquidate per inabilità alla navigazione, senza il concorso dell'invalidità prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'età di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.

Il pensionato è tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale

per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione è sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.

La erogazione della pensione è ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.

Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidità richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.

ART. 54.

Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1° gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.

I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1° gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purché:

1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;

2) l'inabilità al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;

3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di reversibilità a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;

4) non abbiano contratto matrimonio.

La pensione è liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.

La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda è presentata alla Gestione marittimi e può essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 55.

Anticipazioni concesse dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Le anticipazioni erogate ai titolari di pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara sui miglioramenti previsti dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono recuperabili, sino a concorrenza degli arretrati dovuti ai sensi della presente legge.

ART. 56.

Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 57, salvo le diverse destinazioni della presente legge.

Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.

Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 57.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.

A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste

dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

ART. 57.

Ammortamento del disavanzo.

Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, risultante dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno	7.020
2° »	6.570
3° »	6.040
4° »	5.300
5° »	4.520
6° »	3.700
7° »	2.860

Per gli anni successivi, le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.

ART. 58.

Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

L'articolo 35 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dall'articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.

Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.

La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi è effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalità degli iscritti.

Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'accREDITAMENTO dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma ».

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

CAPO I.

NORME SULLA ISCRIZIONE

ART. 59.

Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il per-

sonale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed è assoggettato altresì all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo le norme della presente legge.

Il regime previdenziale previsto dal precedente comma è applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

ART. 60.

Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle società indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Società stesse.

I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine è fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere nonché alle qualifiche rivestite dagli interessati.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, han-

no facoltà di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo articolo 84.

I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Società di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.

ART. 61.

Carattere integrativo della Gestione speciale.

Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e dalla presente legge, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 68.

CAPO II.

LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE

ART. 62.

La retribuzione contributiva.

I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente articolo 59, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonché quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 59, è versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale.

Il contributo di cui al precedente comma è dovuto nella misura globale stabilita dall'articolo 63 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianità di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente

inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di legge e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle società di cui all'articolo 59, la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

ART. 63.

Le aliquote contributive.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 64 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 65 è dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 62, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

L'aliquota contributiva della Gestione speciale può essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.

ART. 64.

Sistema tecnico finanziario della Gestione speciale.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione speciale e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 65, salvo le diverse destinazioni previste dalla presente legge.

Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione speciale.

Alla data predetta, la speciale riserva deve essere pari a lire 500.000.000 da computare ad incremento del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 65.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione speciale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascuno esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

ART. 65.

Ammortamento del disavanzo.

Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, risultante dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

Le annualità di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

	Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno	905
2° »	795
3° »	675
4° »	570
5° »	460
6° »	355
7° »	255

Per gli anni successivi le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

ART. 66.

Requisiti per il diritto a pensione.

L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 59 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di età con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

La pensione si consegue a qualsiasi età ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potrà essere inferiore alla metà della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.

Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in

vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

ART. 67.

Retribuzione pensionabile.

Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 68 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafi, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi coprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non previsti nelle precedenti lettere a) e b), assoggettati a contributo ai sensi delle norme sulla assicurazione obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile per una aliquota pari al 12 per cento degli emolumenti già indicati alle lettere a) e b).

Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni *ad personam* purché derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi coprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non previsti nei precedenti punti a) e b) del pre-

cedente comma, assoggettati a contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono computati nella retribuzione pensionabile per un'aliquota pari al:

35 per cento per i Comandanti, Capi macchinisti, Direttori di macchina, Capi commissari, Comandanti in seconda, Capi macchinisti al dettaglio, Direttori sanitari e gradi equiparati;

30 per cento per gli altri ufficiali ed equiparati.

L'importo degli elementi di cui terzo e al quinto comma del presente articolo non può comunque superare il 40 per cento degli emolumenti complessivamente percepiti dal pensionando nei tre anni solari precedenti quello di cessazione del servizio.

Per gli effetti previsti dal presente articolo, durante il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1973, la retribuzione si considera nei limiti appresso indicati con le rispettive decorrenze:

sino a lire 3.500.000 dal 1° gennaio 1965;
sino a lire 4.000.000 dal 1° gennaio 1966;
sino a lire 5.000.000 dal 1° gennaio 1967;
sino a lire 5.500.000 dal 1° gennaio 1969;
sino a lire 6.000.000 dal 1° gennaio 1971.

Il limite di cui al precedente comma sarà modificato o soppresso dal 1° gennaio 1974, in relazione alle risultanze della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 68.

La misura della pensione.

La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67, riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

Ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69, l'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicu-

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La pensione annua è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta agli aventi diritto nel mese di dicembre.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 59, lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente o dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma del precedente articolo 62.

ART. 69.

I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico.

L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione, comprensivo delle quote per i familiari a carico, può superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 68.

La pensione d'invalidità e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quaresimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 68.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere altresì inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.

Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CAPO III.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 70.

*Rivalutazione preliminare delle pensioni
del personale amministrativo
aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.*

Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 73, sono maggiorate come segue:

a) se aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;

b) se aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di lire 2.080.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.

Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 71 e 72, è posto a carico della Gestione speciale ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

ART. 71.

*Miglioramenti delle pensioni dirette
del personale amministrativo
aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965*

A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;

2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;

3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma è integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 72.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo.

Le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purché il *dante causa* sia deceduto prima di tale data o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonché i supplementi indiretti e di reversibilità costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di reversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.

L'importo del trattamento di cui al precedente comma è aumentato del 20 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1965, e conglobato, purché liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

1) con i supplementi indiretti e di reversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di reversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.

L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai sup-

plementi indiretti e di riversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 73.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1° gennaio 1965.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 70 e maggiorate a norma degli articoli 71 e 72 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione all'assicurazione medesima.

ART. 74.

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti, titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione.

Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 71, 72 e 73, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 75.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio.

L'appartenente al personale amministrativo delle Società menzionate nel precedente articolo 59 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Società, è iscritto all'assi-

curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1° luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale verserà all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non può, comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.

ART. 76.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965.

Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Società indicate nel precedente articolo 59 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 — escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima — sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 68 e 69.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 75.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente articolo 65.

CAPO IV.

PERSONALE
DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE

ART. 77.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante.

Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per quest'ultimi, quelle con decorrenza posteriore purché derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festività natalizie.

La pensione prevista dal presente articolo è corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I. della presente legge ed è reversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 65.

ART. 78.

Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex-appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 77 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 64.

ART. 79.

Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio.

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Società menzionate nel precedente articolo 59, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le modalità previste nel precedente articolo 75 per il personale amministrativo.

ART. 80.

Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale.

L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessa dal prestare servizio presso le Società di cui al precedente articolo 59 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle citate Società, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di tre quinti, se trattasi di periodi di lavoro a terra.

La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio è stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.

ART. 81.

Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi.

L'iscritto, appartenente al personale di stato maggiore navigante, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere che i periodi di navigazione effettuati con iscrizione alla sola Gestione marittimi siano riconosciuti agli effetti del trattamento previsto dal precedente articolo 68.

La facoltà di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per i periodi di navigazione da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

I periodi di navigazione che abbiano dato già luogo alla liquidazione di una prestazione non possono essere utilizzati ai fini previsti dal presente articolo.

CAPO V.

RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI.

ART. 82.

Liquidazione delle prestazioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. — Concorso della Gestione marittimi. — Assegno « una tantum ».

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purché abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione complementare di cui al comma precedente non può essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un'indennità pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 63, comprensiva della indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.

Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera *b* e secondo comma, lettera *b*) del testo unico delle leggi sulla previ-

denza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

ART. 83.

Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale. — Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.

Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette commissioni.

La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 68, titolo secondo, della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente articolo 66 dello stesso titolo, e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.

Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.

La sostituzione di cui al secondo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

ART. 84.

Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio.

L'iscritto che cessa dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 59 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 62, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.

La retribuzione soggetta a contribuzione sarà adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.

L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 63, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.

L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 63 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.

La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa la assicurazione citata.

La facoltà prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.

L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale re-

quisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, può rimanere iscritto senza versamento del contributo.

Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non è più ammesso il versamento volontario dei contributi allorché l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.

In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti è calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione così calcolata è maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.

CAPO VI.

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 26 DICEMBRE 1962, N. 2109.

ART. 85.

Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

ART. 86.

Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 otto-

bre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.

Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1° gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1° gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.

ART. 87.

Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facoltà di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, il trattamento in atto è ricostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1° agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data è maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni così ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 73, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 70, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 71.

ART. 88.

Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta.

Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

ART. 89.

Pensione di reversibilità.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso, possa far valere le condizioni di pensionabilità previste dall'articolo 66 della presente legge, lettere *a*) e *b*), ovvero, limitatamente al personale appartenente allo stato maggiore navigante iscritto alla « Gestione speciale », quando l'iscritto medesimo sia deceduto per infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

ART. 90.

*Riconoscimento del servizio prestato
 anteriormente alla iscrizione
 alla Gestione speciale.*

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende di cui al precedente articolo 59.

La facoltà di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando la relativa domanda entro e non oltre un anno dalla predetta data, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi di servizio da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto e in

base alla aliquota contributiva vigente a tale data.

Dall'ammontare delle somme predette è detratto l'importo dei contributi base e di adeguamento già versati all'assicurazione obbligatoria durante i periodi di servizio riconosciuti utili.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Cassa durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento dei servizi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto è comunicato l'ammontare della somma dovuta; in caso diverso la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di riscatto presentate alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 91.

Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

Il pensionato già iscritto alla Cassa di previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'articolo 59 della presente legge, ha diritto all'accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'articolo 63 ed avrà restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.

TITOLO III

**NORME GENERALI RELATIVE
ALLA GESTIONE MARITTIMI
ED ALLA GESTIONE SPECIALE**

CAPO I.

**ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI
E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI
COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI**

ART. 92.

Adeguamento periodico delle pensioni.

Allo scadere del triennio 1967-69, la misura delle pensioni in godimento al 1° gennaio 1970 a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, in relazione al rapporto intercorrente fra l'indice medio annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1969 e quello, calcolato dallo stesso istituto, per l'anno 1966, a condizione che l'indice medio annuo del costo della vita, al 1969, abbia subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello dell'anno 1966.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1966 la variazione sarà limitata in relazione al rapporto tra il numero indice medio riferito all'anno 1969 e quello dell'anno solare di decorrenza della pensione.

Analogamente si provvederà allo scadere di ogni triennio successivo, tenuto conto del rapporto tra il numero indice medio del costo della vita dell'anno terminale del triennio e quello dell'anno solare precedente la data di decorrenza della pensione ovvero, ove si tratti di pensioni già precedentemente adeguate, il numero indice medio dell'anno terminale del precedente triennio, restando fermo il ricorso della percentuale minima di variazione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le variazioni delle pensioni di cui al presente articolo avranno decorrenza dal primo

giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano all'importo della pensione contributiva, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo indicherà, altresì, ai sensi e per gli effetti previsti dai precedenti articoli 7 e 63, le variazioni da apportare, con la stessa decorrenza dell'adeguamento delle pensioni, alle misure delle aliquote contributive relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale.

ART. 93.

Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attività del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267.

Il disavanzo del Fondo assegni complementari è trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Le attività e le passività delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.

CAPO II.

NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 94.

I ricorsi.

Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonché avverso i provvedimenti in materia di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Non è ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei suddetti articoli 95 e 96 prima che sia definito il procedimento

di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall'articolo 95, secondo comma.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

ART. 95.

*I termini per la presentazione
e la decisione dei ricorsi.*

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 94, è di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

ART. 96.

La decadenza dell'azione giudiziaria; la risoluzione delle controversie riguardanti la idoneità alla navigazione.

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente articolo 94, l'azione giudiziaria non può essere più proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente articolo 95, nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.

La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della idoneità alla navigazione è devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 97.

Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie.

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e

riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle più favorevoli riguardanti la Cassa stessa.

ART. 98.

Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si intendono richiamate:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e tasse giudiziarie previste negli articoli 109, 122, 124 e segg. del citato decreto-legge, ed accezione della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui al quarto comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge.

I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decorrono per i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria riscossi unitamente agli altri contributi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, dalla data di decontazione definitiva dei ruoli equipaggio.

ART. 99.

Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge.

Sono abrogati gli articoli:

2, 3, ultimo comma, 8, 16, 18, 19, primo comma, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 65, 66, primo e terzo comma,

67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

È abrogato l'articolo 39 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ART. 100.

Delega al Governo per un nuovo testo unico di previdenza marinara.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ad apportare, in conformità dei principi e dei criteri informativi della presente legge, modifiche alle norme esistenti per una organica sistemazione della materia.

La delega di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 101.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA G. M. 1965-1966

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante, Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico	320.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano	240.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	205.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	195.000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario	135.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni e più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	220.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	205.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	195.000
EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, prima infermiera-ostetrica	155.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	120.000
Giovanotto	105.000
Mozzo, piccolo	90.000

NOTA 1:

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime e consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiali radiotelegrafisti di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II o III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:

Comandante e direttore di macchina	180.000
Ufficiale di coperta o di macchina	150.000
Nostromo, motorista	110.000
Marinaio, fuochista	90.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	70.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante, capo motorista, motorista unico	143.000
Ufficiale di coperta	130.000
Nostromo, motorista in sottordine	110.000
Marinaio	88.000
Giovanotto	66.000
Mozzo	44.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	130.000
Nostromo	100.000
Marinaio	80.000
Giovanotto	60.000
Mozzo	40.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	190.000
Ufficiale, motorista	165.000
Nostromo, operaio elettricista	140.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	120.000
Giovanotto	105.000
Mozzo	90.000
 <i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante e direttore di macchina	220.000
Primo ufficiale	195.000
Sottufficiale	145.000
Marinaio, cuoco	120.000
Giovanotto	105.000
Mozzo	90.000
 <i>G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al ser- vizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	170.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista	120.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	100.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	65.000
 <i>H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque mu- nite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza mac- china o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista	50.000
Marinaio	35.000
Giovanotto	25.000
Mozzo	20.000
 <i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	85.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	35.000
Mozzo	25.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo:</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
Marinaio	75.000
Giovanotto	45.000
Mozzo	30.000
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:</i>	
Comandante e direttore di macchina	300.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	240.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	200.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	180.000
Marinaio pescatore, rebiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	150.000
Giovanotto	120.000
Mozzo	90.000
<i>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</i>	
<i>Prima categoria:</i>	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	94.000
<i>Seconda categoria:</i>	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	90.000
<i>O) Allievi imbarcati sulle navi scuola</i>	<i>16.000</i>
<i>P) Piloti:</i>	
<i>I Gruppo:</i>	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	320.000
<i>II Gruppo:</i>	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani	200.000
<i>III Gruppo:</i>	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto S. Stefano, S. Antioco, Torre Annunziata	150.000

TABELLA G. M. 1967

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante, Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico	330.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano	250.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	215.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	205.000
Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario	140.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con quindici anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	215.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a cinque anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	205.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, 1° guardarobiere, 1° infermiere-ostetrica	160.000
---	---------

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	125.000
Giovanotto	110.000
Mozzo, piccolo	95.000

NOTA 1:

a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « I, II e III ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:

Comandante e direttore di macchina	190.000
Ufficiale di coperta e di macchina	155.000
Nostromo, motorista	115.000
Marinaio, fuochista	95.000
Giovanotto	85.000
Mozzo	75.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante, capo motorista, motorista unico	150.000
Ufficiale di coperta	135.000
Nostromo, motorista in sottordine	115.000
Marinaio	95.000
Giovanotto	70.000
Mozzo	50.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:</i>	
Comandante	135.000
Nostromo	105.000
Marinaio	85.000
Giovanotto	65.000
Mozzo	45.000
<i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	200.000
Ufficiale, motorista	170.000
Nostromo, operaio elettricista	150.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	125.000
Giovanotto	110.000
Mozzo	95.000
<i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante e direttore di macchina	230.000
1° Ufficiale	205.000
Sottufficiale	150.000
Marinaio, cuoco	125.000
Giovanotto	110.000
Mozzo	95.000
<i>G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al ser- vizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di ma- rinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	180.000
Nostromo, operaio elettricista, motorista	125.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	105.000
Giovanotto	85.000
Mozzo	70.000
<i>H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque mu- nite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli in- dicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista	55.000
Marinaio	40.000
Giovanotto	30.000
Mozzo	25.000
<i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	90.000
Marinaio	70.000
Giovanotto	40.000
Mozzo	30.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	105.000
Marinaio	80.000
Giovanotto	50.000
Mozzo	35.000
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:</i>	
Comandante e direttore di macchina	310.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	250.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	210.000
Nostroino, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	190.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	155.000
Giovanotto	125.000
Mozzo	95.000
<i>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</i>	
<i>Prima categoria:</i>	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . .	100.000
<i>Seconda categoria:</i>	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	95.000
<i>O) Allievi imbarcati sulle navi scuola</i>	<i>16.000</i>
<i>P) Piloti:</i>	
<i>I Gruppo:</i>	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia . . .	330.000
<i>II Gruppo:</i>	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani	210.000
<i>III Gruppo:</i>	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata	160.000